

Penale Sent. Sez. 6 Num. 42369 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udiienza: 17/07/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Danise Vincenzo nato a Napoli il 10/10/1990
2. Rizzo Rudi nato a Napoli il 27/06/1985
3. Mallo Walter nato a Napoli il 07/04/1989
4. Russo Paolo nato a Napoli il 24/11/1990

avverso la sentenza dell'08/10/2018 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;

udito i difensori, avv. Antonio Rumolo e avv. Antonio Iavarone per Rudi Rizzo, avv. Mario Pasquale Fortunato per Walter Mallo, avv. Antonio Rumolo per Paolo Russo e avv. Leopoldo Perone per Vincenzo Danise, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del presente procedimento è contestato *sub* capo A) a tutti i ricorrenti il delitto di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., per avere fatto parte - unitamente ad altre persone - di un'associazione di tipo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

camorristico attiva nel territorio del rione Don Guanella di Napoli, avente una notevolissima disponibilità di armi, tesa ad acquisire il controllo di attività illecite connesse alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti e di armi nonché la gestione – diretta o indiretta – di attività economiche; in particolare Walter Mallo, con il ruolo apicale di capo-organizzatore del sodalizio, Vincenzo Danise, Rudi Rizzo e Paolo Russo, quali meri partecipi; fatto commesso in Napoli con condotte accertate dal febbraio 2016 e tuttora perduranti.

A Danise, Mallo e Rizzo sono inoltre contestati, *sub* capo B), il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, 697 cod. pen. (per avere illegalmente detenuto cinque pistole, fra cui una Beretta con matricola abrasa, un fucile e relative munizioni; fatto accertato in Napoli il 14 aprile 2016); *sub* capo B1), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, l. 18 aprile 1975, n. 110 (per avere detenuto la pistola Beretta con matricola abrasa di cui al capo precedente; in Napoli, il 14 aprile 2016) e *sub* capo B2), il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. in relazione alla pistola Beretta con matricola abrasa di cui al capo precedente; in data antecedente e prossima al 14 aprile 2016; delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (ipotesi ora prevista dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen.).

1.1. Con la sentenza di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli:

- ha riconosciuto Vincenzo Danise colpevole dei reati a lui ascritti e – esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., unificate le condotte ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con la riduzione per la scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione;

- ha riconosciuto Rudi Rizzo colpevole del reato associativo a lui ascritto e – esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., con la riduzione per la scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni 11 di reclusione;

- ha riconosciuto Walter Mallo colpevole dei reati a lui ascritti e – esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., riqualficata la recidiva contestata come reiterata, unificate le condotte ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con la riduzione per la scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni 16 di reclusione;

- ha riconosciuto Paolo Russo colpevole dei reati a lui ascritti e – esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., unificate le condotte ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con la riduzione per la scelta del rito – lo ha condannato alla pena di anni 14 e mesi 2 di reclusione.

1.2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha riformato nei termini di seguito esposti l'appellata sentenza del dell'udienza preliminare partenopeo. In particolare, il Collegio del gravame:

- ha dichiarato l'assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo della pistola beretta con matricola abrasa di cui al capo B) nel reato di cui al capo B1);

- ha rideterminato la pena nei confronti di Danise Vincenzo in anni 11 e mesi 10 di reclusione;

- ha rideterminato la pena nei confronti di Walter Mallo in anni 14 di reclusione;

- ha rideterminato la pena nei confronti di Paolo Russo in anni 12 e mesi 4 di reclusione;

- ha infine confermato quanto statuito dal primo Giudice nei confronti di Rudi Rizzo.

1.3. Come dato conto dai Giudici della cognizione, il compendio probatorio a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado è costituito: a) dagli apporti dichiarativi del collaboratore di giustizia Carlo Lo Russo; b) dagli esiti delle attività d'indagine della polizia giudiziaria, consistite in sequestri, acquisizioni documentali ed annotazioni; c) dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Sulla scorta di tale patrimonio conoscitivo, i decidenti di merito hanno ritenuto provata l'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo camorristico facente capo a Walter Mallo, il quale - dopo un breve apprendistato criminale nella "Sanità" - era rientrato, nei primi mesi del 2016, nei quartieri d'origine storicamente egemonizzati dal clan della famiglia Lo Russo, c.d. clan dei Capitoni, ed aveva coagulato intorno a sé un sodalizio criminale autonomo. Sodalizio che, mediante la forza delle armi, la disponibilità di basi operative e di una cassa comune, pur non avendo ancora assunto una penetrazione massiccia nel tessuto sociale di riferimento, conseguiva apprezzabili risultati in tale direzione, là dove, da un lato, poneva in essere atti di estorsione, usurpazione di unità abitative, minacce e violenze personali nei riguardi di persone comuni; dall'altro lato, faceva valere la propria forza intimidatrice nei confronti dei gruppi camorristici rivali, in particolare contro il clan dei Capitoni riconducibile alla famiglia Lo Russo del quartiere Miano e del rione Don Guanella, tanto da scatenare un sanguinoso conflitto armato per il predominio sulla zona.

La Corte d'appello, confermata la materialità delle contestazioni concernenti le armi, ha nondimeno dichiarato l'assorbimento della detenzione della pistola Beretta con matricola abrasa di cui al capo B) nel reato di cui al capo B1), in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 41588 del 2017.

2. Negli atti d'impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia, i ricorrenti chiedono che la sentenza della Corte d'appello di Napoli sia cassata per i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva, a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Vincenzo Danise eccepisce:

3.1. con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un'associazione riportabile allo schema dell'art. 416-*bis* cod. pen. A sostegno della deduzione, la difesa evidenzia come - nel ritenere sussistente la *societas sceleris* facente capo al Mallo e provata l'appartenenza ad essa del Danise - la Corte distrettuale non abbia tenuto in debito conto la circostanza che il gruppo, in quanto di recente gemmazione e non riconducibile alle c.d. mafie storiche, non avesse ancora maturato quelle caratteristiche necessarie per ingenerare, all'interno ed all'esterno dell'associazione stessa, la forza d'intimidazione e lo stato di assoggettamento, necessari ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata. Il Giudice del gravame avrebbe inoltre omesso di accertare il grado di compenetrazione sociale ed economica del sodalizio, accertamento imprescindibile trattandosi di una fattispecie non a pericolo presunto, ma concreto. Il ricorrente aggiunge come non possano ritenersi sufficienti a comprovare il requisito della c.d. mafiosità dell'associazione l'accertata estorsione, l'occupazione abusiva e la guerra di mafia con il clan dei Capitoni (v. primo e secondo motivo del ricorso dell'avv. Palmieri e primo motivo del ricorso dell'avv. Perone).

3.2. Con il secondo motivo, Danise denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale. La difesa si duole del fatto che i Giudici della cognizione abbiano valorizzato soli quattro dati offerti dalle captazioni ambientali e dalle dichiarazioni di Rudi Rizzo. Sotto diverso aspetto, rimarca come la presunta partecipazione dell'imputato alla consorterìa abbracci un arco temporale limitatissimo - di soli otto giorni dal 14 al 21 aprile 2016 - e come non vi sia prova di un fattivo e concreto inserimento del Danise nel gruppo, né di un suo consapevole contributo all'esistenza o al rafforzamento della *societas sceleris* (ricorso dell'avv. Palmieri)

3.3. Con il terzo motivo, Danise deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 10 e 14 l. n. 497 del 1974 e 697 cod. pen. con riferimento ai capi B), B1) e B2) della rubrica. Il ricorrente evidenzia come la Corte distrettuale abbia omesso di indicare le ragioni della ritenuta riferibilità degli armamenti all'imputato, configurando una responsabilità da posizione derivante dalla mera appartenenza delle armi all'associazione. In particolare, la difesa sottolinea: a) che le armi venivano rinvenute in tre luoghi distinti; b) che i

Giudici della cognizione hanno omesso di precisare gli elementi dimostrativi della disponibilità da parte del Danise dell'appartamento del rione Don Guanella in cui veniva trovata parte delle armi; c) che analoga carenza motivazionale si rinviene quanto alle armi rinvenute sul lastrico solare, non potendo la riferibilità al prevenuto trarsi dal contenuto, del tutto generico, delle conversazioni intercettate che, anzi, fanno espresso riferimento all'altruità delle armi sequestrate; d) che, dall'intercettazione che vede protagonista la Menna - madre del Mallo -, emerge la disponibilità dell'imputato di armi diverse da quelle oggetto di sequestro; e) che sussistono soltanto degli indizi privi di riscontro che fosse proprio Danise a lanciare l'arma dal nono piano dell'abitazione di Walter Mallo (ricorso dell'avv. Perone)

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 (oggi prevista dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen.), per avere il Collegio del gravame ritenuto integrato l'elemento circostanziale in oggetto senza dare conto dell'effettiva idoneità della condotta a concretizzare l'agevolazione mafiosa, ricorrendo ad una giustificazione fondata su mere petizioni di principio, sul modello del "diritto penale del tipo d'autore" (ricorso dell'avv. Perone).

3.5. Con il quinto motivo, Danise eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), e 598 cod. proc.^{pen.}, per avere i giudici della cognizione omesso di motivare l'aumento per la continuazione in misura superiore al minimo edittole quanto al reato di cui agli artt. 10 e 14, l. 14 ottobre 1974, n. 497 (ricorso dell'avv. Palmieri).

4. Walter Mallo deduce:

4.1. l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-*bis* cod. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto integrato il reato associativo facente capo al Mallo. Il ricorrente evidenzia come i Giudici della cognizione abbiano fondato la ritenuta sussistenza dell'organizzazione criminale di stampo camorristico sulla scorta di alcuni episodi - evinti dal contenuto di talune captazioni ambientali - che vedrebbero protagonista Mallo, senza accertare la durata e la stabilità del gruppo criminale e, soprattutto, senza acclarare l'esistenza degli elementi strutturali dell'organizzazione, con particolare riguardo all'effettiva e reale capacità intimidatrice ed al numero di sodali. Nota la difesa come il Collegio di merito abbia incentrato la prova dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso su di un piano puramente logico-deduttivo - *id est* sulla base delle sola circostanza che il sodalizio "di nuova formazione" entrava in competizione con un gruppo

camorristico tradizionale – e come gli elementi valorizzati dai giudici napoletani possano tutt'al più consentire di ravvisare un'associazione semplice.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione nonché il travisamento della prova captativa e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo Lo Russo quanto alla ritenuta integrazione del delitto ex art. 416-*bis*, cod. pen. A sostegno della censura, il ricorrente evidenzia come il Collegio di merito abbia sposato una lettura delle intercettazioni totalmente disancorata dai dati oggettivi che emergono dalle trascrizioni delle captazioni, dalle quali si evince non una contrapposizione fra clan rivali ma, piuttosto, l'opposizione del singolo Walter Mallo (definito sempre singolarmente il "guaglioncello") o del soggetto soprannominato "o patana" rispetto al clan Lo Russo. Sotto diverso aspetto, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia radicalmente omesso di compiere la doverosa valutazione dell'attendibilità e della credibilità del collaboratore di giustizia Carlo Lo Russo, avendo – ad ogni modo – quest'ultimo parlato del Mallo sempre in termini di singolo individuo che "dava fastidio" e non quale capo di un gruppo criminale.

4.3 Con il terzo motivo, Mallo denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova intercettativa in relazione all'accertamento giudiziale dei delitti contestati ai capi B), B1), e B2). Evidenzia la difesa come la Corte distrettuale sia incorsa in contraddizione allorché, dapprima, ha dato conto della genuinità delle conversazioni intercettate - stante l'evidenziata inconsapevolezza dei protagonisti di essere captati - mentre, in un successivo passaggio, ha sconfessato tale ordine d'idee (disconoscendo autenticità al dialogo in cui il Mallo, nel parlare del sequestro delle armi, manifestava il proprio disinteresse in quanto cose asseritamente a lui non riconducibili) in ragione del timore del Mallo di essere intercettato, solo ipotizzato e del tutto indimostrato.

4.4. Con il quarto motivo, la difesa del Mallo eccepisce il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen., per avere i Giudici di merito omesso di applicare le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. A sostegno della deduzione, il ricorrente evidenzia che la Corte, da una parte, ha trascurato di considerare la breve durata dell'associazione e non ha tenuto conto degli indici di cui agli artt. 62-*bis* e 133 cod. pen.; dall'altra parte, ha erroneamente valorizzato i gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato, nonostante si tratti di tre reati di scarso rilievo, l'ultimo dei quali risalente a dieci anni orsono.

5. Rudi Rizzo deduce:

5.1. la violazione legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. nonché l'erronea disamina di dati probatori decisivi ai fini del giudizio. A sostegno del motivo, il ricorrente rileva come i giudici della cognizione abbiano ritenuto sussistente l'associazione di stampo mafioso trascurando di considerare il limitato arco temporale delle condotte oggetto delle indagini (poco più di un mese), l'assenza di prova della forza intimidatrice e della pervasività del gruppo nonché dell'esistenza di una struttura gerarchica, con una distribuzione di ruoli e stabilità organizzativa, stante anche il numero esiguo (tre o quattro) dei membri della compagine. Sotto diverso aspetto, la difesa osserva come il materiale probatorio raccolto non sia idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza, evidenziando che: a) le emergenze delle intercettazioni non sono gravi, né precise, né concordanti e non risultano riscontrate da elementi esterni; b) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lo Russo in merito alle presunte attività delittuose del clan Mallo sono altrettanto prive di conferme obiettive; c) le emergenze delle conversazioni monitorate non comprovano fatti delittuosi specifici né sono idonee a far ritenere integrata un'organizzazione riconducibile al disposto dell'art. 416-*bis* cod. pen. Il ricorrente rimarca come la Corte distrettuale abbia travisato il contenuto delle captazioni, atteso che da esse emergono soltanto delle iniziative estemporanee di singoli, non riconducibili ad una struttura caratterizzata da stabilità, e come, ad ogni modo, manchino elementi oggettivi e soggettivi per affermare che Rizzo abbia preso parte alla *societas sceleris* assicurando il proprio stabile contributo alla realizzazione del programma delinquenziale indeterminato dell'organizzazione.

6. Infine, Paolo Russo deduce:

6.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli elementi strutturali del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. nonché l'erronea valutazione dei dati probatori decisivi ai fini del giudizio, con particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni, sviluppando argomenti analoghi a quelli dedotti a sostegno del ricorso del Rizzo (v. punto 5.1 del ritenuto in fatto).

6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla mancanza di riscontri esterni circa la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, non essendovi prova del ricorso al metodo mafioso, né dell'agevolazione dell'associazione mafiosa.

6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la mancanza di motivazione con riferimento a specifiche deduzioni difensive in ordine ai reati di cui ai capi B), B1) e B2). A sostegno della deduzione, la difesa sottolinea l'omessa risposta

espressa in merito alla rilevata sussistenza di due verbali - uno di perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Russo, l'altro relativo ad un'annotazione di P.G. circa il sequestro di bossoli - entrambi di esito negativo nei riguardi di Paolo Russo. Evidenzia inoltre come manchino elementi certi della riconducibilità in capo all'imputato delle armi rinvenute in aree comuni dell'edificio e come, d'altra parte, non sia stata disposta alcuna perizia tale da accertarne l'idoneità offensiva sotto il profilo balistico e la riconducibilità ad alcun episodio criminoso.

6.4. Con il quarto motivo, la difesa denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come la Corte distrettuale, da una parte, non abbia dato risposta alle doglianze difensive; dall'altra parte, come non abbia valutato il ruolo marginale rivestito dal Russo e la breve durata della condotta contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Evidenti esigenze di economia processuale e la necessità di evitare inutili ripetizioni impongono la trattazione unitaria del motivo - comune a tutti e quattro i ricorrenti - con cui essi censurano la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto di contestazione *sub capo A*).

A sostegno della deduzione sul punto, gli impugnanti evidenziano, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, come il fenomeno criminoso *sub iudice* abbracci un arco temporale limitato (poco più di un mese), come non vi sia prova dell'esistenza di una struttura organizzata, ordinata gerarchicamente con una distribuzione di ruoli, e, soprattutto, come - trattandosi di un gruppo di nuova gemmazione - non ne sia dimostrata la forza intimidatrice tale da conferire alla consorteria il connotato della c.d. mafiosità (*sub* punti 3.1, 4.1 e 4.2, 5.1 e 6.1 del ritenuto in fatto).

1.1. Giova al riguardo rilevare come, nel reiterare rilievi già dedotti con gli atti d'appello, i ricorrenti non si confrontino con le compiute risposte fornite al riguardo dalla Corte distrettuale che, dopo avere dato conto della genericità delle censure mosse in merito all'esistenza della fattispecie associativa ed alla c.d. mafiosità del sodalizio - genericità suscettibile di riverberare di per sé nell'inammissibilità dei motivi -, ha comunque illustrato gli elementi strutturali della ritenuta sussistenza della *societas sceleris* di tipo mafioso.

1.2. D'altra parte, in relazione alla denuncia di travisamento delle prove, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), detto vizio non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il

giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

2. Tanto premesso, non può, ad ogni modo, omettersi di rilevare come il discorso giustificativo svolto nella decisione in rassegna sia certamente immune da vizi coltivabili nel giudizio di legittimità, stante il solido ancoraggio alle emergenze processuali e la linearità del percorso inferenziale seguito nonché la completezza delle risposte date dal Collegio partenopeo ai rilievi sottoposti al proprio vaglio.

2.1. Nel ripercorrere e fare propri i principali snodi argomentativi della sentenza appellata (con una tecnica motivazionale del tutto legittima e dante luogo ad un unico corpo argomentativo; v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, il Collegio del gravame ha invero evidenziato plurimi indicatori della c.d. mafiosità del gruppo, quali: a) la struttura gerarchicamente organizzata, con una distribuzione dei ruoli e l'assoggettamento dei sodali alle direttive dell'apicale Walter Mallo, connotazione organizzativa propria di una coalizione destinata a perpetuarsi nel tempo trascendendo l'occasionale concorso dei consociati nei singoli reati-fine oggetto del programma delittuoso; b) il programma criminale indeterminato articolatosi in una pluralità di condotte criminose in diversi settori di interesse, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i reati in materia di armi, gli atti di violenza privata attuati in funzione dell'egemonizzazione del territorio; c) la disponibilità di basi operative dotate di sistemi di video-sorveglianza e di una cassa comune, nella quale confluivano i proventi delle attività delittuose, nonché la percezione da parte dei sodali di una "mesata" proporzionata all'apporto assicurato all'attuazione del programma; e) l'accertata disponibilità di un vero e proprio arsenale, strumentale alla realizzazione degli scopi criminali, esprimendosi la forza di intimidazione mediante l'uso delle armi; f) l'attivazione del gruppo al fine di garantire l'assistenza legale ed economica ai sodali in caso di necessità, secondo una modalità tipica dei consorzi basati sulla mutua assistenza tra associati (v. pagine 8 e seguenti della sentenza impugnata e pagine 221 e seguenti della richiamata sentenza di primo grado). Indicatori oggettivi dell'esistenza della *societas*

sceleris che i Giudici della cognizione hanno tratto dal contenuto di una pluralità di intercettazioni, dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria (sequestri, controlli e repertamento), dalle evidenze documentali - in particolare, dall'appunto manoscritto sequestrato al Mallo all'atto del suo arresto comprovante un sistema di retribuzione fisso e non correlato a singole ed episodiche attività criminose - nonché dall'apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia Carlo Lo Russo.

2.2. I Giudici partenopei hanno poi esaurientemente argomentato la pervasività del fenomeno criminale nel contesto territoriale - *id est* la c.d. mafiosità - valorizzando: a) le condotte prevaricatorie e le azioni ritorsive (le c.d. "stese") attuate dal gruppo in chiave antagonista rispetto al clan rivale dei Lo Russo sfociate in un vero scontro armato tra le due fazioni, come delineate dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dal collaborante Carlo Lo Russo (v. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata); b) le azioni di contrapposizione armata poste in essere dal clan Mallo per intimidire i *pusher* delle piazze di spaccio del rione Don Guanella (operanti per conto del clan dei Capitoni), i quali venivano costretti ad allontanarsi dalle postazioni abituali, azioni violente che ingeneravano terrore nella popolazione del quartiere (v. pagine 11 e seguenti della sentenza impugnata); c) le condotte estorsive e gli atti proditori con cui gli esponenti del gruppo procedevano all'occupazione abusiva di alloggi sottraendoli ai legittimi proprietari per costituirvi il quartier generale del gruppo; d) l'uso disinvolto di pistole, la prassi delle scorrerie in armi ed il ricorso sistematico alla violenza (v. pagine 12 e seguenti della sentenza impugnata). Condivisibilmente i decidenti di merito hanno sottolineato la forza dimostrativa di quelle captazioni nelle quali gli interlocutori facevano chiaro riferimento alla reiterata esplosione di colpi in strada ("*hanno sparato sotto qua, un'altra volta hanno sparato sotto al palazzo, venne una volta, e due e tre, ieri, stamattina e stasera*" "*a questo hanno sparato tre volte in una giornata*") ed al conseguente terrore ingenerato nella collettività ("*la gente correva come i pazzi sotto i palazzi*") (v. intercettazioni del 18 febbraio 2016 n. 8468, e dell'11 aprile 2016, n. 143132, a pagina 11 della sentenza).

Il Giudice del gravame ha dunque convincentemente rilevato come gli elementi obbiettivi sopra illustrati, da un lato, comprovino l'esistenza di una ben strutturata associazione per delinquere formata da un numero di componenti ben superiore a tre; dall'altro lato, costituiscano manifestazioni tipiche della forza intimidatrice del gruppo criminale, tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà, di rispetto e di paura nella comunità del quartiere - di cui v'è chiara eco nel tenore delle intercettazioni -, conferendo alla *societas sceleris* una chiara matrice mafiosa (v. pagine 15 e seguenti della sentenza).

2.3. Ineccepibile si appalesa anche l'ulteriore passaggio argomentativo secondo il quale, ai fini dell'art. 416-*bis* cod. pen., il clima di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale, potendosi il delitto *de quo* configurare anche in caso di "piccole mafie" con un numero ridotto di appartenenti, a condizione che sia ravvisabile - come appunto ritenuto nella specie - un sodalizio sprigionante una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo (v. pagine 16 e 17 della sentenza impugnata).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il reato previsto dall'art. 416-*bis* cod. pen. è, invero, configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni con un alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti ed in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettino un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivino assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120, fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, P.G. in proc. Garcea e altri, Rv. 270442).

2.4. Né - come dedotto dalle difese - l'esistenza dell'associazione ex art. 416-*bis* cod. pen. può essere esclusa in ragione del limitato arco temporale interessato dall'attività criminale posta in essere dall'organizzazione delinquenziale di nuova formazione.

Ed invero, i ricorrenti, da un lato, confondono l'intervallo cronologico interessato dalle investigazioni (segnatamente il periodo di tempo coperto dalle intercettazioni) con il *tempus commissi delicti*, a fronte di una contestazione associativa aperta ("dal febbraio 2016 e tuttora perdurante"). Dall'altro lato, non si confrontano con i plurimi e specifici elementi stimati dimostrativi della c.d. mafiosità della neonata consorteria dei "guaglioneccelli", quali il reiterato ricorso alla forza d'intimidazione mediante atti gravemente violenti (verso esponenti del clan rivale e di privati cittadini) ed il sistematico ricorso alle armi, ai fini dell'affermazione del proprio predominio sul territorio ed ingeneranti un diffuso stato di assoggettamento e di omertà.

Giusta l'impeccabile ricostruzione storico-fattuale compiuta dai Giudici della cognizione, deve dunque essere riaffermato il principio di diritto anche di recente

espresso da questa Sezione secondo cui il delitto di associazione di tipo mafioso può essere ravvisato anche in relazione ad un'organizzazione di nuova costituzione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, che sia rivelato da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736).

2.5. Infine, non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico - risultando, di contro, convincente - il passaggio argomentativo della sentenza nel quale i Giudici della cognizione hanno valorizzato, ai fini della prova della matrice mafiosa dell'organizzazione *sub iudice*, la circostanza che il clan Mallo ingaggiasse una vera e propria "guerra di mafia" con il ben strutturato e consolidato clan Lo Russo.

Premesso che il giudice è libero di formare il proprio convincimento sulla base di un qualunque dato conoscitivo acquisito legittimamente al processo, a condizione che dia argomentata giustificazione del ragionamento seguito, non è revocabile in dubbio che il livello di contrapposizione tra i due gruppi criminali *de quibus* ed il dato obiettivo (evinto dalle captazioni) che il clan Lo Russo riconoscesse pericolosità al gruppo "emergente" facente capo al Mallo, in quanto in grado di contrastare la propria egemonia sul territorio ed il controllo delle attività illegali su di esso insistenti, costituiscano un'eloquente cartina di tornasole della natura mafiosa della compagine guidata dal Mallo. Non si tratta invero di una "mafiosità derivata" - come eccepito da talune difese nel corso della discussione -, ma del chiaro riconoscimento da parte di esponenti di un clan pacificamente mafioso (quello "dei capitoni") della pari capacità criminale della struttura facente capo al Mallo, fonte di "preoccupazione" e di allarme per il gruppo "storico" nonostante il consolidato dominio sul territorio, comprovante la capacità intimidatrice della nuova formazione.

3. Scevra da vizi logico giuridici è anche la parte della motivazione della decisione concernente la ritenuta intraneità dei singoli ricorrenti alla *societas sceleris*.

3.1. Quanto al Danise (motivo *sub* punto 3.2 del ritenuto in fatto), non può non ribadirsi l'inammissibilità della deduzione già rilevata dal Collegio distrettuale (v. pagina 24 della sentenza), là dove - come verificato direttamente da questa Corte - nell'atto d'appello l'imputato si era limitato a contestare (col primo

motivo) la sussistenza dell'art. 416-*bis* cod. proc., ma non aveva mosso censure quanto alla ritenuta appartenenza del prevenuto al gruppo criminale.

Ad ogni buon conto, la censura risulta palesemente destituita di fondamento: il Collegio del gravame ha invero illustrato – sia pure sinteticamente – le specifiche evidenze obiettive, tratte dal materiale intercettivo acquisito al processo, dimostrative: a) della veste del prevenuto di "socio fondatore" del gruppo; b) della sua partecipazione ad azioni violente e prevaricatrici, al pestaggio in danno di un "ex mianese" nonché ai conflitti a fuoco contro gli esponenti del clan "dei capitoni"; c) della disponibilità di armi; d) del suo coinvolgimento nel traffico di droga (v. pagina 25 della sentenza impugnata). Elementi non irragionevolmente stimati dimostrativi del pieno coinvolgimento del ricorrente sia al momento fondativo della *societas sceleris*, sia all'attuazione del programma criminoso indeterminato.

3.2. Al pari esaustivo è il corredo motivazionale svolto a sostegno della ritenuta partecipazione del Rizzo alla consorteria criminale (motivo *sub* punto 5.1 del ritenuto in fatto).

La Corte d'appello ha dato specifica risposta all'omologo rilievo mosso col gravame evidenziando come, ad onta della minor durata dell'affiliazione del Rizzo alla compagine, risultino acquisiti al processo specifici elementi dimostrativi del suo pieno inserimento nelle dinamiche associative, quali: a) la conoscenza di informazioni riservate; b) l'uso delle basi logistiche; c) la percezione periodica delle "mesate"; d) la messa a disposizione del gruppo; e) la partecipazione ai reati-fine; f) la consegna del denaro derivante da singoli atti illeciti alla cassa del clan (v. pagine 20 e seguenti sentenza impugnata). Il Collegio di merito ha, in particolare, ripercorso alcuni passaggi significativi delle intercettazioni da cui emerge, tra l'altro, come il Rizzo fosse incaricato di contare il denaro, vivesse in un appartamento sito nel quartiere Don Guanella, partecipasse al traffico di stupefacenti e, soprattutto, fosse "a disposizione" del gruppo, a cui conferiva integralmente i propri guadagni ("*Quello che vedo e che sento e quello che guadagno lo porto nella società*" inter. n. 343 del 28/04/2016).

Ad ulteriore conforto delle proprie conclusioni, i decidenti di merito hanno evidenziato il contenuto di specifiche intercettazioni ambientali indicate in sentenza, comprovante la condivisione delle logiche di contrapposizione con gruppi rivali da parte del prevenuto ed il suo coinvolgimento nel maneggio delle armi.

Ineccepibile è infine il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben

potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo. (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 - dep. 06/05/2015, Buondonno e altri, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e altri, Rv. 250771)

3.3. Non presta il fianco a censure coltivabili nella sede di legittimità neanche l'apparato argomentativo posto a base della ritenuta intraneità del Russo nel sodalizio criminale (motivo *sub* punto 6.1 del ritenuto in fatto).

La Corte partenopea ha difatti evidenziato molteplici elementi emergenti dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del Lo Russo stimati dimostrativi della partecipazione del ricorrente alla *societas sceleris*, quali: a) il suo pieno coinvolgimento nella guerra di camorra contro il clan "dei capitoni"; b) il concorso nella detenzione delle armi; c) la partecipazione alla distribuzione delle c.d. mesate (dazione di denaro/stipendio ai sodali); d) il compimento di una serie di atti illeciti riconducibili all'operatività del gruppo criminale, quali lo spaccio di droga ed il pestaggio di affiliati al clan rivale (v. pagine 18-20 della sentenza impugnata).

Icastico è poi il passaggio della sentenza nel quale il Collegio di merito ha rimarcato come lo stesso imputato si considerasse - per sua stessa ammissione nell'ambito di una conversazione intercettata - un "killer" e contestasse la diversa (e meno prestigiosa) considerazione di ruolo da parte del Rizzo (v. intercettazione progr. n. 117 a pag. 19 della sentenza impugnata).

3.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione del Mallo (motivo *sub* punto 4.1 e 4.2 del ritenuto in fatto).

Ed invero, dopo avere preliminarmente rilevato l'assenza di uno specifico motivo d'appello sul punto, il Collegio napoletano ha comunque indicato gli elementi - evinti dalle captazioni - dimostrativi del ruolo dell'imputato di indiscusso *leader* del gruppo (v. pagine 24 e 25 della sentenza d'appello e pagine 226 e seguenti della sentenza di primo grado).

D'altra parte, la Corte territoriale non si è sottratta dal dare (adeguata) risposta al rilievo mosso in appello dalla difesa in relazione al disposto proscioglimento di Walter Mallo dalla contestazione associativa concernente il gruppo Esposito/Genidoni, correttamente osservando come l'esito assolutorio concerna una fattispecie associativa distinta da quella *sub iudice* e - soprattutto - si fondi su di un patrimonio conoscitivo diverso rispetto a quello posto a base del procedimento in oggetto (v. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata).

Risulta *extra devolutum* il rilievo concernente l'attendibilità e la credibilità del collaboratore di giustizia Lo Russo, in quanto non dedotto in appello, avendo - ad ogni modo - i Giudici di merito incentrato il giudizio di penale responsabilità a carico del Mallo sulle emergenze delle intercettazioni ambientali e telefoniche. E ciò a tacere dell'attenta e puntuale valutazione di attendibilità intrinseca ed

estrinseca del collaborante compiuta dal Giudice di primo grado, non censurata in appello dalla difesa (v. pagine 9 e seguenti della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli).

4. Risolte le questioni concernenti il reato associativo comuni ai ricorrenti, possono essere affrontate le deduzioni mosse dai singoli ricorrenti in ordine alle ulteriori imputazioni.

4.1. Non colgono nel segno i motivi dedotti da Danise, Mallo e Russo in relazione alle contestazioni in materia di armi (*sub* punti 3.3, 4.3 e 6.3 del ritenuto in fatto).

Nel reiterare doglianze già proposte con l'atto di appello, i ricorrenti non si confrontano con le compiute e convincenti risposte date dalla Corte distrettuale, là dove ha rilevato come la riferibilità delle armi e delle munizioni ai tre ricorrenti risulti comprovata dalle convergenti emergenze dell'imponente corredo captativo, da cui si evincono: a) la trepidazione dei sodali per l'attività di perquisizione dei Carabinieri in corso nello stabile ed i riferimenti espressi al nascondiglio del gruppo fatti da Addolorata Menna e Giulia Murolo, madri rispettivamente di Walter Mallo e di Vincenzo Danise (eloquente è la frase captata di Addolorata Menna, madre del Mallo, "*lo sanno che avete le armi*"); b) le ammissioni di responsabilità di Paolo Russo; c) il lancio da parte del Danise dell'arma dalla finestra dell'appartamento di cui era imminente la perquisizione, arma poi recuperata dagli agenti di P.G. (v. intercettazione n. 382 del 30 aprile 2016); d) la preoccupazione degli imputati – emergente dai dialoghi monitorati – circa una possibile comparazione balistica tra i proiettili sequestrati ed i colpi esplosi in occasione di qualche conflitto armato ovvero il rinvenimento di impronte digitali sulle armi (v. pagine 25 e seguenti della sentenza impugnata e pagine 236 e seguenti della sentenza di primo grado).

Scevera da illogicità manifesta risulta dunque la conclusione cui sono pervenuti i Giudici partenopei nel ritenere che l'intero flusso delle conversazioni oggetto delle intercettazioni depone nel senso della piena disponibilità, dell'uso quotidiano e del maneggio di armi da parte degli associati, confortati dai rilievi balistici e dalle repertazioni di P.G., là dove hanno consentito di ricondurre le armi al sodalizio ed a eventi criminali specifici, segnatamente ad azioni violente nell'ambito della guerra di camorra con il clan "dei capitoni".

4.2. Né v'è materia per la denunciata contraddittorietà del ragionamento dei Giudici napoletani di primo e di secondo grado nella parte in cui hanno stimato inattendibile il dichiarato "disinteresse" del Mallo rispetto a possibili provvedimenti di sequestro di cui alla conversazione n. 360 del 14 aprile 2016 (v. ricorso del Mallo *sub* punto 4.3 del ritenuto in fatto).

Giudica invero questa Corte non irragionevole il ragionamento seguito dai decidenti di merito là dove, pur ritenendo genuine la gran parte delle intercettazioni valorizzate a carico - in quanto avvenute nella totale ignoranza dei soggetti captati, in assenza di qualunque manifestazione esteriore delle indagini in corso nei loro riguardi -, hanno, di contro, stimato inaffidabile la conversazione indicata dalla difesa, in considerazione del contesto storico in cui veniva monitorata, *id est* dopo il sequestro delle armi -, dunque in un momento in cui non pare implausibile che Mallo ostentasse "un simulato disinteresse dettato unicamente dal timore di essere intercettato"(v. pagina 27 della sentenza impugnata).

4.3. E' destituito di fondamento anche il rilievo con cui Russo ha denunciato la mancanza di motivazione in relazione alle emergenze dei due verbali di perquisizione negativi quanto alla presenza di armi (*sub* punto 6.3 del ritenuto in fatto).

Nella motivazione della decisione in rassegna (v. pagina 26), la Corte d'appello ha invero dato implicitamente conto dell'ininfluenza del mancato rinvenimento di armi nella disponibilità del Russo sulla scorta dell'argomentata riferibilità a tutti i componenti del gruppo degli armamenti recuperati in spazi comuni dell'edificio. I Giudici del gravame hanno, in particolare, posto l'accento sul fatto che, dal contenuto dell'intercettazione del 14 aprile 2016 (in cui Mallo rimproverava Russo per il rinvenimento in suo possesso delle chiavi di accesso all'appartamento sito al sesto piano), si evince chiaramente come, all'atto delle perquisizioni, le armi fossero già state portate altrove ("E' normale! Perché lo sapevo che non teneva niente, mongoloide!", "Io sapevo ~~che~~ ho portato tutte le cose sopra"), lettura ermeneutica convalidata dal chiaro riferimento - fatto dalla Menna nel dialogo con la Murolo (madri rispettivamente di Walter Mallo e di Vincenzo Danise) - all'occultamento di "armi, proiettile e fucile" nel lastrico solare, dove le armi venivano appunto rinvenute dalla P.G. (v. pagine 25 e 26 della sentenza).

5. Sono infondate anche le censure mosse dal Danise e dal Russo in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203 (ipotesi ora prevista dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen.) *sub* punti 3.4 e 6.2 del ritenuto in fatto.

I ricorrenti replicano doglianze già coltivate in appello e non si confrontano con la sintetica ma esaustiva risposta data dalla Corte distrettuale, nella parte in cui ha rilevato come la detenzione (e l'uso) delle armi fosse strumentale alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione criminale, in particolare - come ampiamente dato conto nelle pagine precedenti - ad affermare il proprio dominio

sul rione Don Guanella, spodestando il clan rivale della famiglia Lo Russo, onde acquisire il controllo del mercato illecito degli stupefacenti e delle attività illegali insistenti sul quartiere.

Risulta dunque ineccepibilmente argomentato il finalismo agevolatorio dell'associazione di stampo mafioso delle condotte concernenti le armi, in quanto volte ad attuare la forza prevaricante ed intimidatoria del gruppo sul territorio (v. pagina 28 della sentenza).

6. Sono infine inammissibili i motivi con i quali Danise e Russo si dolgono del trattamento sanzionatorio (rispettivamente *sub* punti 3.5 e 4.4 del ritenuto in fatto).

6.1. Quanto alla posizione del primo ricorrente, va invero rilevato come – secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte da cui il Collegio non intende discostarsi – ai fini della determinazione degli aumenti per la continuazione per il reato satellite è sufficiente che sia adeguatamente motivata la pena-base, mentre non è necessario che siano argomentati gli aumenti per i singoli reati satellite (*ex plurimis* Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera e altri, Rv. 273385).

Né è ravvisabile alcuna violazione di legge nell'avere i Giudici della cognizione determinato l'aumento di pena per la continuazione in misura superiore al minimo edittale, potendo la pena-base essere aumentata, giusta l'espressa previsione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., sino al triplo.

6.2. Quanto al Russo, va rammentato come, nel giudizio per cassazione, non siano coltivabili questioni che attengano all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in quanto involgenti questioni di merito.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno invero lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nella specie, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici – dunque, insindacabili in questa Sede –, là dove hanno valorizzato l'estrema gravità delle condotte contestate per l'essere il sodalizio stabilmente dedito alla realizzazione di reati di indubbio allarme sociale, la particolare intensità del dolo, la spiccata pervicacia criminale – sottolineando al riguardo la non commendevole biografia criminale del Russo, che registra plurimi reati per evasione e due condanne per violazione in materia di

stupefacenti - nonché l'assenza di segni di resipiscenza (v. pagina 28 della sentenza impugnata).

7. Dal rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

7. Dal rigetto dei ricorsi discende altresì la condanna dei ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Alilacco SOS Imprese, che, avuto riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso - si ritiene equo liquidare in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Alilacco SOS Imprese, che liquida in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso il 17 luglio 2019

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Stefano Petitti

